

Occhio a preferenze

Critiche ai punteggi delle graduatorie

DI ANTIMO DI GERONIMO

Graduatorie e assunzioni, occhio alle preferenze. Gli uffici scolastici provinciali hanno pubblicato in questi giorni le graduatorie permanenti definitive da cui saranno disposte, entro fine luglio, le assunzioni per il prossimo settembre. E, oltre che per i consueti errori, stanno venendo fuori contestazioni anche per le cosiddette preferenze. Vale a dire, per le precedenze che scattano a parità di punteggio, che consentono di graduare tra loro anche soggetti che hanno gli stessi titoli. Ve ne sono di diversi tipi (si veda *ItaliaOggi* del 5 luglio scorso) e sono tutte espressamente previste dalla legge.

AUTOCERTIFICAZIONE, TUTTI I DUBBI

Ma siccome sono attribuite agli aspiranti a seguito dell'apposizione di una semplice crocetta sul modulo di domanda (che vale come autocertificazione) ogni anno, puntualmente, sorgono contestazioni in vista delle nomine. Quest'anno, peraltro, l'attribuzione di una preferenza può determinare l'insorgenza del diritto all'immissione in ruolo. E dunque il contenzioso sull'argomento, generalmente piuttosto blando, sta assumendo proporzioni notevoli.

LA PREFERENZA R

La preferenza più contestata è quella che viene indicata sulle graduatorie con la lettera «R». Si tratta di una precedenza che scatta con riguardo al numero di figli a carico. Che però non è facilmente verificabile, perché manca una nozio-

ne di stato di vivenza a carico ai fini delle assunzioni. Il legislatore, infatti, ha affrontato la questione solo sotto tre profili: gli assegni familiari (articolo 5 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1955, n. 797), le pensioni di reversibilità (articolo 13, comma 7, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903) e in riferimento all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 106 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124).

Dubbi sul riconoscimento dei figli ritenuti a carico ai soli fini fiscali

NORME TROPPO VECCHIE

Ma si tratta di vecchie norme, che presuppongono lo stato di vivenza a carico in riferimento al capofamiglia. Essendo, le stesse norme, risalenti ad epoca precedente all'entrata a regime della riforma del diritto di famiglia, intervenuta con la legge n. 151 del 1975. Che, invece, dispone in capo a entrambi i genitori il dovere di provvedere al

mantenimento della prole.

CHE COSA DICE LA CASSAZIONE

E a questo proposito non è possibile nemmeno giovare dell'insegnamento della Corte di cassazione, che in epoca recente, a seguito di un giudizio in materia di pensioni di reversibilità, ha riaffermato quanto prevede la vecchia normativa del 1995, limitandosi a chiarire che i figli ed equiparati devono ritenersi a carico del capofamiglia quando convivano con lo stesso con correlati oneri economici in capo al medesimo (sezione lavoro, sentenza n. 11876 del 6 agosto 2003).

FIGLI A CARICO PER IL FISCO

Né è possibile fare riferimento al concetto di stato di vivenza a carico ai fini fiscali. Da una parte perché, a seguito dell'entrata in vigore della riforma fiscale, le detrazioni per i figli a carico sono state trasformate in deduzioni (e dunque non è più possibile ricavare questo dato con un semplice controllo sul cedolino dello stipendio). E dall'altra parte perché la trasformazione degli oneri per famiglia, da detrazioni in deduzioni, rende molto più difficile un eventuale controllo da parte dell'amministrazione scolastica che, a questo punto, dovrebbe coinvolgere non solo la direzione provinciale dei servizi vari, ma anche l'agenzia delle entrate. Ciò al fine di verificare se, effettivamente, le deduzioni siano state apportate dal genitore che provvede in modo esclusivo o preponderante al mantenimento del minore. (riproduzione riservata)